

Spett.le Cooperativa
C.a Presidente e Direttore

Oggetto: TESTO UNICO - Decreti attuativi - DM schedario viticolo e dichiarazioni obbligatorie

Allegata alla seguente circolare copia dello schema di decreto che, in attuazione del Testo unico e di taluni regolamenti comunitari, contiene la disciplina inerente a:

- Schedario viticolo;
- Idoneità tecnico produttiva dei vigneti;
- Rivendicazione annuale delle produzioni;
- Dichiarazioni obbligatorie:
 - i) Dichiarazione di giacenza;
 - ii) Dichiarazione di vendemmia;
 - iii) Dichiarazione di produzione.

Qui di seguito alcune prime osservazioni, sulle quali **vi chiederai un cortese riscontro**, anche al fine di migliorare il testo per rispondere a problematiche che avete riscontrato negli anni.

Innanzitutto, il nuovo schema di decreto, rispetto al precedente DM 16 dicembre 2010 (che per comodità allego), si limita a definire “*parcella viticola*” e “*superficie vitata*”, tralasciando invece le vecchie definizioni di “*appezzamento viticolo*”, “*unità vitata*”, “*unità vitata estesa*” (art. 3 del DM 16 dicembre 2010) e “*vigneto*” (art. 15, comma 1, lettera a) del DM 16 dicembre 2010). Inoltre, a differenza del precedente DM (art. art. 4, comma 10), pare venire meno la definizione della tolleranza da adottare nella misurazione della superficie vitata. **Si tratta di definizioni importanti e, quindi, da recuperare o sono effettivamente superate e, quindi, non più necessarie?**

All’art. 4, commi 3 e 4 dello schema di DM viene recepita l’innovazione introdotta in materia dal Testo unico: il divieto di effettuare modifiche ai dati presenti nello schedario e validati dalle Regioni (salvo casi particolari), nonché il fatto che eventuali modifiche inerenti le superfici presenti a schedario, effettuate dalle Regioni e non espressamente

richieste dal produttore, devono essere a questo notificate entro il 31 luglio di ogni anno, per avere effetto dalla campagna successiva.

L'art. 5 dello schema di decreto introduce, invece, la disciplina per l'allineamento dello schedario viticolo al piano culturale e alla domanda unificata. Viene quindi **superato il riferimento catastale in favore di quello grafico**, mentre al comma 4 dello stesso articolo viene sancita la non sanzionabilità del soggetto che provvede ad adeguare le superfici e i dati contenuti nello schedario, a seguito di eventuali anomalie riscontrate nell'allineamento.

All'art. 6, comma 5, Viene invece riportata la disposizione relativa alla resa massima di uva/ettaro per le produzioni senza DO o IG, corrispondente a 50 tonnellate/ettaro.

Per quanto riguarda, invece, la disciplina sulle **dichiarazioni obbligatorie**, lo schema di DM riprende le disposizioni oggi contenute nel DM 26 ottobre 2015, anche in materia di **termini di presentazione** delle stesse, che rimangono 10 settembre per la dichiarazione di giacenza, 15 novembre per quella di vendemmia e 15 dicembre per la dichiarazione di produzione.

Segnalo, infine, che all'art. 16 pare comparire una semplificazione sul fronte della presentazione delle dichiarazioni obbligatorie, con un rimando ai dati già contenuti nel registro telematico.

Vi chiedo di farmi pervenire quanto prima vostre eventuali osservazioni per poterle trasmetterle in tempo utile ai miei colleghi della Fedagri Nazionale.

DATI - Giacenze al 1° febbraio 2018 fonte Registro telematico

Allegato alla seguente circolare trovate anche file excel con tutte le giacenze dei prodotti suddivisi per regione e per provincia.

Ancona, li 07.02.2018

FEDAGRI

Mauro Scattolini

